

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 10 giugno 1998 n. 5760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	Aldo	VESSIA	ff. Presidente
"	Romano	PANZARANI	Pres. di Sez.
"	Antonio	IANNOTTA	Pres. di Sez.
"	Francesco	AMIRANTE	Consigliere Rel
"	Rafaele	CORONA	"
"	Sergio	MATTONE	"
"	Giovanni	PRESTIPINO	"
"	Giovanni	PAOLINI	"
"	Federico	ROSELLI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis), giusta delega a margine della seconda pagina del ricorso;

Ricorrente

Contro

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, in persona del Presidente pro tempore; selettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis), giusta delega a margine del controricorso;

Controricorrente

nonché contro

COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, MINISTERO DELLA SANITÀ,
PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO;

Intimati

avverso la decisione della Comm. Centr. esercenti le prof. Sanitarie n. 399-96 di Roma, depositata il 19-03-97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22-01-98 dal Consigliere (omissis);

uditi gli avvocati (omissis) per il ricorrente, (omissis), per delega depositata il 22-01-98 in atti dell'avvocato (omissis), per il controricorrente; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale (omissis) che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La Commissione odontoiatrica della provincia di Bergamo, a seguito della notizia della sentenza di patteggiamento pronunciata nei riguardi del dott. (omissis), accusato di "prestanomismo", apriva un procedimento disciplinare a suo carico; e nella seduta del 9 giugno 1994 gli irrogava la sanzione della interdizione dall'esercizio della professione per la durata di diciotto mesi.

Dall'interessato proposto ricorso avverso tale provvedimento, con decisione del 19 marzo 1997 la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie riteneva, anzitutto, priva di consistenza la censura secondo cui il provvedimento suddetto era fondato su un rapporto della polizia giudiziaria conseguente ad una ispezione illegittima e su testimonianze del pari illegittimamente raccolte in quella sede, osservando che l'apprezzamento sull'attendibilità dei testi e la valutazione delle prove acquisite da altra autorità rientravano nei poteri discrezionali del giudice disciplinare, il quale aveva appunto compiuto un autonomo apprezzamento del materiale accusatorio acquisito, e che le ammissioni del difensore dell'incolpato non erano state, peraltro, da questi smentite.

Rilevava, quindi, che la misura dell'interdizione irrogata al ricorrente a norma dell'art. 8 della legge n. 175 del 1992 aveva non già natura di pena accessoria, come tale applicabile in via esclusiva dal giudice penale - come da lui sostenuto - bensì di sanzione disciplinare in aggiunta a quelle stabilite dall'art. 4 del d.P.R. n. 221 del 1950.

Asseriva, infine, che ai fini della legittimità della decisione impugnata e della congruità della sanzione inflitta assumeva rilevanza anche la circostanza che la Corte di cassazione, nel respingere il ricorso proposto dal (omissis) nei confronti della sentenza di patteggiamento, aveva riconosciuto la materialità dei fatti oggetto di contestazione ed aveva osservato che la sua presenza nello studio in cui due odontotecnici espletavano l'attività di medico dentista aveva favorito l'esercizio della professione da essi abusivamente intrapresa. E respingeva, pertanto, il ricorso.

Avverso tale decisione il (omissis) ha proposto ricorso alle sezioni unite di questa Corte formulando due motivi. Ha resistito mediante controricorso, illustrato da successiva memoria difensiva, l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bergamo.

Diritto

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 244, 351, 431, 444 e 445 c.p.p., nonché dell'art. 66, punto 3, del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Premesso che la decisione della Commissione di primo grado si era fondata sui risultati della "perquisizione" compiuta nel suo studio e sulle deposizioni in quella sede assunte dalla polizia giudiziaria, nonché su una sua ammissione in ordine all'illecito addebitatogli, deduce che nel ricorso alla Commissione centrale egli aveva rilevato:

a) che nella circostanza non era stata in realtà eseguita una perquisizione, bensì una ispezione, in relazione alla quale non era stato peraltro redatto alcun verbale, risultando allegato agli atti del procedimento disciplinare un successivo rapporto della p.g., nel quale erano state riferite le attività compiute nel corso di essa, rapporto al quale non poteva attribuirsi alcuna efficacia sia perché non constava che l'ispezione predetta fosse stata disposta con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, sia perché, stante la sua natura di mezzo di ricerca della prova, non se ne sarebbe potuto tener conto, ad ogni modo se non per la parte in cui essa aveva portato ad "accertare tracce o altri effetti materiali del reato";

b) che neppure potevano essere prese in considerazione dalla Commissione di primo grado le testimonianze, o per meglio dire le sommarie informazioni) assunte dalla p.g. ex art. 351 c.p.p. in sede di ispezione in quanto queste possono divenire elementi di prova solo quando siano utilizzate nel corso del dibattimento nei modi previsti dall'art. 500 c.p.p., laddove nella specie il procedimento penale a suo carico si era concluso in primo grado con l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ossia con il ricorso ad un rito alternativo, il quale esclude la fase dibattimentale;

c) che la circostanza secondo cui alcuni testimoni avrebbero notato due odontotecnici presenti in studio con il camice bianco non era concludente, non avendo i predetti affermato altresì di averli visti nell'atto di porre in essere un esercizio abusivo della professione;

d) e che, infine, non rispondeva a verità che egli avesse ammesso la propria responsabilità, avendo egli riconosciuto soltanto di aver sbagliato nell'omettere di reagire alla situazione della quale era successivamente venuto a conoscenza, e non già di aver favorito l'altrui esercizio abusivo di attività sanitaria.

Ciò posto, assume il ricorrente che di fronte a questi molteplici rilievi la Commissione centrale si è limitata ad affermare che l'apprezzamento sull'attendibilità dei testi e la valutazione delle prove acquisite da altra autorità sarebbero ricompresi nei suoi poteri discrezionali, senza tener conto dei profili di illegittimità Il motivo è infondato. La Commissione centrale, dopo aver premesso che - come da essa ritenuto anche in precedenti analoghe fattispecie - nei procedimenti disciplinari l'Ordine professionale può avvalersi di prove assunte da altri e può formare il proprio convincimento su testimonianze indirette, quando sia riferita la fonte di informazione, ha affermato che l'apprezzamento sull'attendibilità dei testi e la valutazione delle prove acquisite da altre autorità rientra nei poteri discrezionali del giudice disciplinare, essendo perciò irrilevante l'asserita illegittimità del provvedimento con il quale era stata dall'autorità giudiziaria disposta l'ispezione. Ha osservato, quindi, che dalla decisione impugnata risultava che la Commissione di disciplina aveva puntualmente sottoposto a valutazione il materiale accusatorio in relazione alla difesa prodotta dall'inquisito, compiendo così un autonomo apprezzamento anche delle prove da altri acquisite; e che le affermazioni del difensore non erano state smentite dal ricorrente, pur presente al dibattimento, per cui esse costituivano una sua ammissione di colpevolezza. Nella parte terminale della decisione (dopo aver confutato la tesi del ricorrente circa l'inapplicabilità nella fattispecie della sanzione prevista dalla legge n. 175-92, sulla quale ci si soffermerà nell'esame del secondo mezzo), ha infine rilevato che la Corte di cassazione, nel respingere il ricorso proposto dal dott. (omissis) avverso la sentenza di "patteggiamento", aveva riconosciuto la materialità dei fatti oggetto di contestazione ed aveva, altresì, osservato che "la presenza del (omissis) nello studio ove i due odontotecnici esplicavano l'attività di medico dentista è stata valutata non come semplice convenienza ma quale concreto stimolo all'azione criminosa, essendo servita a fare proseguire loro nella professione abusivamente intrapresa".

Enucleati gli elementi di prova sui quali la decisione impugnata ha fondato il proprio convincimento, si osserva in primo luogo, quanto alle "testimonianze" assunte dalla polizia giudiziaria in sede di ispezione, che pur a voler ritenere che in sede disciplinare siano utilizzabili i soli elementi probatori ritenuti tali dal giudice penale, la censura sub b) non coglie comunque nel segno. Nel procedimento che si conclude con la sentenza di "patteggiamento" (vale a dire, con l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), in linea di massima, salva cioè l'ipotesi prevista dall'art. 448 comma primo, c.p.p., da ritenersi estranea alla fattispecie, il giudizio si compie, invero, sulla base degli atti dell'indagine preliminare, i quali assumono valore di prova: ne consegue che, se in quella sede, come del resto nel giudizio abbreviato (cfr. art. 452, comma secondo, c.p.p.), possono essere utilizzate anche le deposizioni raccolte dalla polizia giudiziaria (recte: le sommarie informazioni che la p.g. abbia assunto dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini dell'indagine, ex art. 351, comma primo, c.p.p.), le stesse potranno formare oggetto di valutazione nel corso del procedimento disciplinare, insieme - naturalmente - agli altri elementi di prova eventualmente acquisiti in sede propria.

In secondo luogo, va rilevato, quanto alle censure sub c) e d), che le decisioni della Commissione centrale sono impugnabili per cassazione, oltre che per motivi di giurisdizione, ai sensi dell'art. 111 Cost., per cui il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (cass. 15 giugno 1994, n. 5789): il vizio di motivazione è denunciabile, quindi, con il suddetto ricorso quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra di loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (per tutte, Cass. sez. un. 16 maggio 1992, n. 5888). Ne consegue che i rilievi svolti dal ricorrente, volti a sindacare la mera congruità della motivazione della decisione impugnata in ordine, rispettivamente, alle conclusioni tratte dalle più volte menzionate testimonianze ed alla valutazione delle dichiarazioni da lui rese non possono trovare ingresso in questa sede.

Ne sono significative le censure sub a), concernenti l'asserita illegittimità della perquisizione (o ispezione), una volta che nella decisione impugnata non si fa in realtà specifico riferimento, per desumerne elementi di prova, ad accertamenti dalla polizia giudiziaria compiuti in quella sede diversi dalle menzionate "testimonianze".

Resta da aggiungere, piuttosto, che non ha formato oggetto di censura nel ricorso per cassazione l'affermazione, compiuta dalla Commissione centrale, circa gli elementi di prova desumibili dalla sentenza emessa da una sezione penale di questa Corte a seguito dell'impugnazione proposta dal (omissis) avverso la sentenza di "patteggiamento" emessa nei suoi confronti; affermazione che contribuisce a dotare la decisione impugnata di una motivazione che, ben lungi dall'essere apparente, appare viceversa pienamente adeguata.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 175-92, degli artt. 40 e 66, punto 3, del d.P.R. n. 221-50 e degli artt. 19, punto 2, 20 e 30 cod. pen. Rileva al riguardo che illegittimamente è stata applicata a suo carico la sanzione dell'interdizione dalla professione, introdotta dall'art. 8 cit., sia perché l'addebito a lui mosso non rientra nella fattispecie prevista da tale disposizione (la quale fa riferimento all'ipotesi in cui gli esercenti la professione sanitaria prestino comunque il proprio nome o agevolino l'esercizio abusivo delle professioni medesime), sia perché la norma in questione comminando l'interdizione dalla professione, non fa riferimento al procedimento disciplinare di cui al d.P.R. n. 221-50, il quale prevede la sospensione dall'esercizio dalla professione, ma contempla una pena accessoria, disciplinata invero dalle richiamate disposizioni del codice penale, ed è, come tale, applicata dal giudice penale con la sentenza di condanna.

Anche questo motivo è infondato. La legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante "norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie", stabilisce, all'art. 8, che gli esercenti le professioni suddette che prestano comunque il

proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime, "sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno".

Ora, a voler aderire alla tesi del ricorrente, dovrebbe ritenersi che tale disposizione abbia introdotto un nuovo precetto penale, alla cui violazione conseguirebbe l'interdizione dalla professione: senonché, poiché nell'ordinamento penale la misura dell'interdizione da una professione, di cui all'art. 30 cod.pen. (al pari di quella dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche ecc.), costituisce una pena accessoria, che si aggiunge cioè ad una delle pene principali indicate dagli artt. 22 segg.cod.pen. ergastolo, reclusione, multa, ecc.), non può ritenersi che ci si trovi di fronte ad un reato ove esso - come nella fattispecie - sia sanzionato in via esclusiva con una delle pene accessorie suddette.

Nè del resto potrebbe ipotizzarsi che la sanzione di cui all'art. 8 l.n. 175-92 consegua alla commissione di un reato previsto altrove, e segnatamente nell'art. 348 cod.pen., per rispondere del quale il ricorrente - come detto - era stato rinviato a giudizio, reato per il quale è in effetti prevista anche una pena accessoria (cfr.artt. 30 e 31 cod.pen.). La fattispecie criminosa prevista dall'art. 348 cod.pen., il quale punisce chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato", è invero assai diversa dall'illecito descritto dall'art. 8 cit., per cui, in virtù del principio di stretta legalità, è da escludersi che la sanzione comminata da tale ultima disposizione consegua alla violazione di quella norma penale. Nè è fuor di luogo sottolineare al riguardo che anche altre disposizioni della legge n. 175 del 1992 contengono la previsione di sanzioni analoghe a carico dei trasgressori (si vedano, in particolare, gli artt. 3 e 6) e che esse sono state ritenute da questa Corte di carattere disciplinare (cass.pen. 23 gennaio 1995, n. 2481; Id.1 giugno 1995, n. 6391); carattere peraltro coerente con il contenuto complessivo della normativa in oggetto la quale - come già emerge dalla sua rubrica - mira ad attuare un più intenso controllo in ordine al rispetto delle prescrizioni deontologiche da parte della categoria e potenzia il ruolo dei collegi ed ordini professionali (si veda, in particolare, il secondo comma dell'art. 8, che attribuisce ad essi la facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi muovendosi cioè su un piano diverso da quello proprio dell'ordinamento penale.

Di fronte a tali decisivi rilievi, non può condurre poi a diversa conclusione la circostanza nell'art. 8 si sia fatto riferimento all'istituto della interdizione dalla professione, laddove la sanzione disciplinare prevista dall'art. 40 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, è quella della sospensione dall'esercizio della professione stessa, non potendosi tale disarmonia che imputare ad un difetto di coordinamento tra le due disposizioni da parte del legislatore.

In definitiva, poiché alla sanzione in oggetto è da riconoscere natura disciplinare e poiché, inoltre, non risponde al vero che - come del pari obiettato dal ricorrente - l'addebito formulato nei suoi confronti non rientri nella fattispecie prevista dal ripetuto art. 8, una volta che la decisione impugnata ha affermato che si era proceduto a suo carico per "prestanomismo" (compendiando in tale espressione il contenuto dell'illecito previsto da tale disposizione), la decisione impugnata deve anche per questa parte essere confermata.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso a Roma, il 22 gennaio 1998.